



Prot. n. 3262/QdV/17/DI/B

10 GEN. 2007

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;

VISTO in particolare l'articolo 252, comma 8, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dispone che il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio può autorizzare, in via provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano i motivi di urgenza, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica;

VISTO l'art. 114, comma 24, della legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001) che individua l'area di Pioltello e Rodano come intervento di bonifica di interesse nazionale;

VISTO il decreto di perimetrazione del sito di interesse nazionale di Pioltello e Rodano del 31 agosto 2001 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

CONSIDERATO che il progetto di bonifica, oggetto del presente decreto, riguarda l'area dell'ex stabilimento chimico SISAS, ricadente nei comuni di Pioltello e Rodano, di superficie complessiva pari a circa 300.000 m² ove risultano ubicate tre discariche (denominate A, B, C), utilizzate durante l'attività dello stabilimento per il conferimento dei rifiuti derivanti dall'attività industriale della SISAS;

CONSIDERATO che tale area ricadente nei Comuni di Pioltello e Rodano, è identificata nel progetto di bonifica con le particelle catastali che si riportano in allegato così come risulta dalla nota acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nr. 589/QDV/DI del 09.01.2007;

CONSIDERATO che, in data 18 aprile 2001, il Tribunale di Milano, sezione II, ha emesso la dichiarazione di fallimento della Società SISAS SpA;

A

CONSIDERATO che, dopo una prima pronuncia del 9 settembre 2004, con nota del 5 luglio 2005 prot. n. 1999/4797 – C(2005)2356 è stata comunicata da parte della Commissione delle Comunità Europee la reiterazione della messa in mora dello Stato Italiano ai sensi dell'art. 228 del Trattato CE in merito alla discarica dei rifiuti sui terreni della ditta SISAS;

CONSIDERATO che è in fase di conclusione una trattativa privata per la cessione dell'area ex- SISAS, tra la Curatela fallimentare Sisas e soggetti privati interessati (Gruppo Zunino e Walde Ambiente), che pone a carico dell'acquirente privato ogni onere connesso alla bonifica del sito;

CONSIDERATO che, in merito, è stato sottoscritto dai sopra citati soggetti privati acquirenti e dagli Enti (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lombardia, Provincia Milano, Comune di Rodano e Comune di Pioltello), in data 21.12.06, un "Atto di intenti", con il quale i soggetti privati interessati all'acquisto dell'area si impegnano a procedere alla messa in sicurezza di emergenza e successiva bonifica dell'area ex-SISAS, "...senza alcun intervento di finanziamenti pubblici", a fronte della rinuncia, da parte degli Enti ad attivarsi nei confronti:

- *"del Fallimento SISAS e dei suoi aventi causa per la richiesta di risarcimento del danno ambientale, con rinuncia a qualsiasi credito per bonifica e messa in sicurezza di emergenza, e con abbandono della causa da parte di tutti i soggetti interessati"*;
- *"delle Società proponenti, nella loro qualità di acquirenti delle aree cedute dal Fallimento, a titolo di recupero delle spese di bonifica, risarcimento di danno ambientale, messa in sicurezza d'emergenza e ogni altro titolo derivante dalla situazione ambientale delle aree, nel rispetto delle vigenti leggi"*.

CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto previsto dal medesimo Atto di Intenti, in data 29.12.06, la società T.R. Estate Due srl, società controllata dai soggetti privati acquirenti, ha trasmesso il "Progetto di bonifica dell'area ex-SISAS", acquisito al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare col prot. n. 26281/QdV/DI del 29.12.06, incentrato sulla totale rimozione dei rifiuti presenti nelle tre discariche;

CONSIDERATO che il progetto prevede, in sintesi, i seguenti interventi di messa in sicurezza di emergenza e bonifica per l'area ex-SISAS, con particolare attenzione alle tre discariche:

- 1) Discarica C: E' prevista la totale rimozione e lo smaltimento presso impianti esterni autorizzati di tutti i rifiuti, previo deposito preliminare all'interno dell'area di cantiere al fine di procedere alla separazione merceologica e alla classificazione per lotti omogenei. I volumi complessivi stimati sono pari a circa 30.000 m³.
- 2) Discariche A e B: Il progetto prevede la rimozione integrale di tutto il materiale contenuto nelle due discariche, per un volume complessivo pari a circa 310.000 m³. Al fine dello

smaltimento dei rifiuti non pericolosi, sarà realizzata, previo parere positivo di compatibilità ambientale, una discarica per rifiuti non pericolosi, secondo i criteri e le specifiche previste dal D. Lgs. 36/2003 e del D.M. 03.08.05, di volumetria complessiva pari a circa 420.000 m³.

- 3) Terreni contaminati: è prevista la bonifica dei suoli tramite asportazione del terreno contaminato, successiva classificazione come rifiuto e ricollocamento nella predetta discarica *in situ* delle frazioni risultate non pericolose.
- 4) Bonifica dall'Amianto e demolizioni delle infrastrutture dell'ex-stabilimento SISAS: Parallelamente alle sopra citate attività, è previsto lo svolgimento di ulteriori interventi per la bonifica delle strutture contenenti amianto e dalle demolizioni delle strutture impiantistiche presenti.

CONSIDERATO che, in riferimento alle acque di falda, nell'area è attiva una barriera idraulica quale misura di messa in sicurezza d'emergenza, costituita da pozzi in emungimento, per deprimere il livello piezometrico della falda sottostante il corpo delle discariche presenti in area ex-SISAS, al fine di impedire il contatto tra la falda e il fondo delle discariche medesime. L'esercizio di tali pozzi, assicurato dalla Curatela dal 2000 fino al gennaio 2006, è assicurato dal mese di febbraio 2006 dai Comuni di Rodano e Pioltello, che sono subentrati alla Curatela Fallimentare per il mantenimento delle condizioni di messa in sicurezza della falda;

CONSIDERATO che, in riferimento alle acque di falda, la Conferenza di Servizi decisoria del 08.01.07 ha richiesto all'Azienda di subentrare alle Amministrazioni Comunali per la gestione della messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda, nonché di integrare il progetto con la realizzazione di una barriera idraulica, integrativa a quella esistente, che assicuri l'intercettazione dell'intero flusso di falda contaminato in area ex-SISAS. Dovrà inoltre essere allestito un impianto di trattamento delle acque di falda al fine di garantire il rispetto dei limiti allo scarico previsti dalla vigente normativa.

VISTI gli esiti favorevoli della Conferenza di Servizi istruttoria e decisoria del 08.01.07 in cui si è preso atto dell'impegno della Società ad avviare immediatamente le attività di messa in sicurezza tramite asportazione integrale dei rifiuti presenti nella "Discarica C";

CONSIDERATO che, in riferimento alle acque di falda, la Conferenza di Servizi decisoria del 08.01.07 ha richiesto ad ARPA Lombardia di farsi carico della redazione di un progetto di bonifica consortile relativo all'intero di perimetrazione entro il 30.06.07, acquisendo la disponibilità della medesima Agenzia;

CONSIDERATO che la Società TR Estate Due srl è individuata come soggetto detentore dei rifiuti ai sensi della vigente normativa in materia;

VISTI gli esiti favorevoli della Conferenza di Servizi decisoria del 08.01.07 in cui è stata ritenuta approvabile la documentazione progettuale presentata, fatto salvo l'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa alla

realizzazione di una nuova discarica per rifiuti non pericolosi, che dovrà essere effettuata dall'organo competente ai sensi della vigente normativa, subordinatamente al recepimento, in fase esecutiva, delle seguenti osservazioni/prescrizioni:

- a. I criteri di classificazione del nerofumo devono essere conformi a quanto riportato dalla nota del 09.06.2006 della Commissione Europea, con particolare riguardo al parametro idrocarburi totali, avente un limite di riferimento pari a 1000 mg/kg.
 - b. Le modalità di campionamento del nerofumo abbancato nelle discariche A e B, dovrà essere definito con gli Enti di controllo un apposito protocollo relativo alle modalità di prelievo direttamente in banco.
 - c. Dovrà essere fornita adeguata cartografia in cui siano evidenziate le aree in cui rimane terreno contaminato, ad un livello di dettaglio sufficiente a consentirne anche il frazionamento catastale nonché la registrazione di eventuali limitazioni di uso nel certificato di destinazione urbanistica.
 - d. A seguito della realizzazione delle demolizioni, dovrà essere effettuata una caratterizzazione integrativa dei terreni al fine di verificare la conformità dei suoli con la specifica destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici ed eventualmente presentare proposte di intervento di bonifica integrativi.
 - e. In merito all'Analisi di Rischio, per quanto riguarda le caratteristiche chimico-fisico- tossicologiche sito specifiche per il mercurio solfuro, è necessario che dette valutazioni siano effettuate di concerto con ISS ed APAT'.
 - f. Le acque di falda contaminate emunte debbono essere considerate come rifiuto liquido e devono essere avviate a trattamento in impianti debitamente autorizzati.
 - g. La Società dovrà integrare il progetto presentato prevedendo la realizzazione di una barriera idraulica, integrativa a quella esistente, che assicuri l'intercettazione dell'intero flusso di falda contaminato in area ex-SISAS. Dovrà inoltre essere previsto un impianto di trattamento delle acque di falda al fine di garantire il rispetto dei limiti allo scarico previsti dalla vigente normativa.
 - h. Per quanto riguarda la bonifica di impianti, serbatoi e reti tecnologiche con presenza di amianto, tutte le attività devono essere svolte nel rispetto integrale della normativa di settore, con l'obbligo per l'Azienda di presentare il Piano di Lavoro all'ASL, ai sensi del D.Lgs 257/06.
 - i. Tutti le lavorazioni ivi eseguite dovranno rispettare i criteri del D.M. 6-9-94.
- VISTA** la nota del 10.01.07 trasmessa dalla società T.R. Estate Due srl, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 715/QdV/DI del 10.01.07, nella quale la predetta società richiede l'autorizzazione, in via provvisoria e per motivi di urgenza, per l'avvio dei lavori relativi al "Progetto di bonifica dell'area ex Sisas";

CONSIDERATE le ragioni di ulteriore particolare urgenza che richiedono l'immediato avvio degli interventi previsti nel "Progetto di bonifica dell'area ex Sisas" che devono essere avviati entro il 16 gennaio 2007, in particolare per quanto attiene la prima fase dell'intervento stesso riguardante la rimozione di tutti i rifiuti dalle discariche "A, B e C", a partire dalla discarica "C", al fine di risolvere il contenzioso comunitario relativo alla mancata bonifica delle discariche oggetto dell'intervento;

DECRETA

ART. 1

1. È autorizzato, in via provvisoria, l'avvio dei lavori previsti nel "Progetto di bonifica dell'area ex SISAS", in particolare per quanto attiene la prima fase dell'intervento riguardante la rimozione di tutti i rifiuti dalle discariche "A, B e C", a partire dalla discarica "C", subordinatamente al recepimento, in fase esecutiva, delle seguenti osservazioni/prescrizioni:
 - a. I criteri di classificazione del nerofumo devono essere conformi a quanto riportato dalla nota del 09.06.2006 della Commissione Europea, con particolare riguardo al parametro idrocarburi totali, avente un limite di riferimento pari a 1000 mg/kg.
 - b. Le modalità di campionamento del nerofumo abbancato nelle discariche A e B, dovrà essere definito con gli Enti di controllo un apposito protocollo relativo alle modalità di prelievo direttamente in banco.
 - c. Dovrà essere fornita adeguata cartografia in cui siano evidenziate le aree in cui rimane terreno contaminato, ad un livello di dettaglio sufficiente a consentirne anche il frazionamento catastale nonché la registrazione di eventuali limitazioni di uso nel certificato di destinazione urbanistica.
 - d. A seguito della realizzazione delle demolizioni, dovrà essere effettuata una caratterizzazione integrativa dei terreni al fine di verificare la conformità dei suoli con la specifica destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici ed eventualmente presentare proposte di intervento di bonifica integrativi.
 - e. In merito all'Analisi di Rischio, per quanto riguarda le caratteristiche chimico-fisico- tossicologiche sito specifiche per il mercurio solfuro, è necessario che dette valutazioni siano effettuate di concerto con ISS ed APAT .

- f. Le acque di falda contaminate emunte debbono essere considerate come rifiuto liquido e devono essere avviate a trattamento in impianti debitamente autorizzati.
 - g. la Società dovrà integrare il progetto presentato prevedendo la realizzazione di una barriera idraulica, integrativa a quella esistente, che assicuri l'intercettazione dell'intero flusso di falda contaminato in area ex-SISAS. Dovrà inoltre essere previsto un impianto di trattamento delle acque di falda al fine di garantire il rispetto dei limiti allo scarico previsti dalla vigente normativa.
 - h. per quanto riguarda la bonifica di impianti, serbatoi e reti tecnologiche con presenza di amianto, tutte le attività devono essere svolte nel rispetto integrale della normativa di settore, con l'obbligo per l'Azienda di presentare il Piano di Lavoro all'ASL, ai sensi del D.Lgs 257/06.
 - i. Tutti le lavorazioni ivi eseguite dovranno rispettare i criteri del D.M. 6-9-94.
2. E' fatto salvo l'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa alla realizzazione della nuova discarica per rifiuti non pericolosi, che dovrà essere effettuata dall'organo competente ai sensi della vigente normativa.
 3. Gli elaborati progettuali saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 08 gennaio 2007.
 4. I lavori di bonifica autorizzati dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti dal Progetto di bonifica di cui al comma 1 e delle relative prescrizioni.
 5. È fatto salvo l'obbligo di acquisire le autorizzazioni necessarie alla realizzazione di opere ed all'esercizio di attività non comprese nel Progetto di bonifica di cui al comma 1.

ART. 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti o di terreno con concentrazioni di inquinanti superiori a quelle soglie di contaminazione indicate nella Tabella 1, dell'Allegato 5 del Titolo V della Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso del sito, tali da comportare una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto oggetto del presente decreto, dovrà essere

predisposta dall'azienda un'apposita variante progettuale da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 3

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel progetto approvato, dovrà essere prestata una fidejussione a cura delle società T.R. Estate Due srl, a favore della Regione Lombardia, per una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato nel progetto oggetto del presente decreto in € 120.000.000.

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

